

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E
DELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE (L.R. 6/2008 ARTT.22 E 23)**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n.54 del 28/09/2009
immediatamente eseguibile)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E DELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI UDINE

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della Provincia di Udine, le condizioni e modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione ad istituire aziende faunistico venatorie e aziende agri-turistico venatorie nonché gli adempimenti necessari per lo svolgimento, all'interno di esse, dell'attività e le adeguate delimitazioni o recinzioni (artt. 22 e 23 della L. R. n. 6/2008).

Art. 2 (Autorizzazione)

1. La Provincia di Udine, su richiesta degli interessati, autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro e di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere del Comitato faunistico regionale, sentito l'Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nel rispetto dei criteri indicati dal PFR, nonché il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime.
2. L'autorizzazione deve essere rilasciata per un periodo non inferiore a cinque e non superiore a dieci annate venatorie, intendendosi per annata venatoria il periodo intercorrente tra l'1 aprile di un anno e il 31 marzo dell'anno successivo.
3. La durata dell'autorizzazione è stabilita, con riferimento ai programmi di miglioramento faunistico e di gestione venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale, in misura proporzionale al possesso di spazi naturali permanenti.
4. L'autorizzazione deve, in particolare, indicare il titolare ed il nome del rappresentante legale, la durata, la superficie, il perimetro e le eventuali condizioni alle quali è subordinata nonché deve essere corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l'obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico.
5. L'autorizzazione deve essere resa nota a terzi tramite le forme previste nel "Regolamento provinciale per la pubblicità degli atti".

Art. 3 (Tabellazione)

1. Il territorio costituito in azienda faunistico-venatoria e in azienda agri-turistico-venatoria deve essere identificato mediante apposizione di tabelle, di colore giallo, esenti da tasse, dalle dimensioni di cm. 30x40, recanti in nero la denominazione dell'azienda venatoria.
2. Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro dell'azienda ad un'altezza da 2 a 4 metri sul livello del terreno e ad una distanza non superiore a 100 metri l'una dall'altra. Si prescinde da tale obbligo per i luoghi inaccessibili, lungo i confini di Stato, nonché nei siti di alta quota dove la loro presenza produce un sensibile impatto ambientale. In tale caso la tabellazione può essere sostituita con una segnaletica direzionale e il gestore dell'azienda dovrà notificare ai Direttori delle

Riserve confinanti il decreto costitutivo dell'azienda stessa con allegata planimetria della superficie in scala 1:5.000 o inferiore, indicante il posizionamento della tabellazione, se esistente.

3. Quando si tratti di terreni delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 centimetri sul livello dell'acqua.

Art. 4

(tassa di concessione regionale)

1. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e aziende agriturismo-venatorie è necessario pagare una tassa annuale di concessione regionale per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.
2. Il versamento delle tasse di concessione è effettuato entro il 31 marzo di ogni anno a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Qualora la tassa di concessione regionale non sia stata pagata entro il suddetto termine, è ammesso comunque il pagamento entro e non oltre il 30 aprile con una sovrattassa per ritardato pagamento nella misura del venti per cento.
3. Gli importi per le AFV e AATV della tassa di concessione regionale, di cui al comma 1, sono fissati e aggiornati con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'impiegati e operai calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Art. 5

(Criteri di priorità)

1. Nel rispetto delle percentuali previste dalla legge 6/2008, è autorizzata l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agriturismo-venatorie secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 6

(Spazi naturali permanenti)

1. Ai fini del presente Regolamento per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti, siepi alberate o cespugliate e, altresì le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere, i medicaì e i pioppeti inerbiti e sfalciati.
2. Sono considerati imboschimenti le superfici occupate da:
 - a) boschi, cioè l'insieme delle formazioni vegetali, di origine spontanea o antropica, caratterizzato dalla presenza di vegetazione arborea associata a quella arbustiva; dette formazioni vegetali ed i terreni su cui sorgono devono avere superficie superiore a 1000 metri quadrati e avere larghezza media minima di 10 metri;
 - b) boschetti, cioè l'insieme delle formazioni di cui alla lettera a), non contiguo con altre superfici imboschite, riguardante una estensione inferiore ai 1000 metri quadrati e avente una larghezza media superiore a 2,5 metri;

- c) siepi alberate, cioè una piantagione lineare di essenze arbustive e/o arboree di lunghezza non inferiore a 50 metri, avente uno sviluppo in altezza superiore a 6 metri e in larghezza a 3 metri;
 - d) siepi cespugliate, cioè una piantagione lineare di essenze arbustive e/o arboree di lunghezza non inferiore a 5 metri, avente uno sviluppo in altezza inferiore a 6 metri e in larghezza a 2,5 metri.
3. Il prato stabile o prato pascolo e l'insieme di specie foraggere appartenenti prevalentemente alla famiglia delle leguminose e delle graminacee.
4. Le zone umide sono le superfici occupate da bacini naturali o semi-naturali di acqua stagnante o salmastra o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane, inclusa una fascia perimetrale inerbita con eventuale presenza di alberi e/o arbusti.
5. Le superfici agricole improduttive sono considerate spazi naturali permanenti qualora siano riconducibili alle fattispecie indicate ai commi 2. 3. e 4.
6. Non possono essere conteggiati nelle percentuali obbligatorie di cui all'art. 22, comma 3, L.R. 6/2008, gli spazi naturali permanenti o i terreni destinati a prato/prato pascolo compresi nei fondi inclusi coattivamente nell'azienda faunistico-venatoria.
7. Sono considerati spazi naturali permanenti – oltre ai vigneti e ai frutteti – anche i pioppeti inerbiti e sfalciati. Al loro interno non è consentito:
- a) l'impiego di presidi fitosanitari e di prodotti diserbanti, nonché l'uso di concimi chimici e organici;
 - b) il controllo della vegetazione erbacea spontanea;
 - c) la ripulitura delle essenze arbustive spontanee;
 - d) le lavorazioni del terreno.
8. Sono altresì assimilati a spazi naturali permanenti ai fini del presente Regolamento le seguenti colture:
- a) i medicai con permanenza sullo stesso terreno per un periodo non inferiore a 4 anni;
 - b) le colture a perdere (cioè le colture la cui produzione non può essere raccolta);
- Il medicaio e le colture a perdere devono essere ripetute per tutta la durata dell'autorizzazione anche su terreni diversi.
9. Le operazioni di sfalcio effettuate sulle superfici di cui ai commi 7 e 8 devono rispettare i seguenti accorgimenti:
- a) l'esecuzione della falciatura deve avvenire partendo dal centro dell'appezzamento e proseguendo con direzione verso l'esterno;
 - b) devono essere utilizzati sistemi di spavento applicati anteriormente o lateralmente alla trattrice/falciatrice, che deve avanzare ad una velocità massima di 15 Km/ora.

10. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima, singolarmente o in misura complessiva, del 8% della superficie dell'azienda faunistico-venatoria e dell'azienda agri-turistico-venatoria.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aziende già autorizzate.

TITOLO II

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE

Art. 7 (Definizione)

1. Per azienda faunistico-venatoria senza fini di lucro si intende il complesso dei beni organizzati da uno o più proprietari/conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di ripristinare o migliorare l'ambiente naturale, di proteggere e incrementare la fauna e goderne l'utilizzo a scopo venatorio.
2. La dimostrazione da parte del conduttore non proprietario della disponibilità dei terreni, di cui al comma 1, deve essere effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi della vigente normativa, presentata annualmente entro il 30 aprile, nella quale lo stesso dichiara di condurre detti terreni e di conferirli legittimamente all'azienda faunistico-venatoria affinché quest'ultima possa utilizzarli a scopo venatorio. La mancata dimostrazione comporta la riduzione della superficie costituente l'azienda.
3. Ai fini del presente Regolamento sono assimilati ai conduttori, relativamente ai beni demaniali o patrimoniali indisponibili, i soggetti in possesso di concessione o di altro titolo idoneo.

Art. 8 (Tipi di azienda e titolarità dell'autorizzazione)

1. L'azienda faunistico-venatoria può essere:
 - a) individuale, quando è gestita da persona fisica o giuridica unica proprietaria o conduttrice dei terreni;
 - b) associata, quando è gestita da più proprietari o conduttori che riuniscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo di caccia.
2. Titolare dell'autorizzazione è l'azienda che deve indicare un proprio rappresentante.

Art. 9 (Condizioni per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale)

1. L'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale è autorizzata dalla struttura provinciale competente, previo parere del Comitato faunistico regionale e sentito l'ISPRA;

2. I requisiti soggettivi per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale sono:
 - a) la proprietà o conduzione dei fondi costituenti l'azienda;
 - b) l'iscrizione, ai sensi dell'art. 22 comma 8 L.R. 6/2008, del rappresentante legale dell'azienda nell'Elenco dei dirigenti venatori.
3. I requisiti oggettivi per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria sono:
 - a) una superficie agro-silvo-pastorale non inferiore a 75 ettari per le isole, 150 ettari in pianura e 600 ettari in zona montana;
 - b) la continuità e la contiguità dei terreni;
 - c) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al 22 per cento della superficie del comprensorio aziendale in pianura o il possesso di una superficie a prato o prato pascolo non inferiore al 5 per cento in zona montana.
4. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano interruzioni del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 21, lettera e) della Legge 157/92.

ART. 10

(Condizioni per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo)

1. L'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo è autorizzata dalla struttura provinciale competente, previo parere del Comitato faunistico regionale e sentito l'ISPRA;
2. I requisiti soggettivi per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo sono:
 - a) la proprietà o conduzione dei fondi costituenti l'azienda da parte dei singoli soggetti conferenti;
 - b) l'iscrizione dell'azienda al Registro delle imprese per i soggetti che sono tenuti a tale obbligo, o al Repertorio delle Notizie economiche ed amministrative, per gli altri soggetti;
 - c) l'iscrizione, ai sensi dell'art. 22 comma 8 L.R. 6/2008, del rappresentante legale dell'azienda nell'Elenco dei dirigenti venatori.
3. I requisiti oggettivi per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo sono:
 - a) una superficie agro-silvo-pastorale non inferiore a 75 ettari per le isole, 150 ettari in pianura e 600 ettari in zona montana;
 - b) la continuità e la contiguità dei terreni;
 - c) la presenza di terreni di proprietari non aderenti inferiore al 10 per cento del comprensorio dell'azienda. In zona montana la percentuale sale al 20 per cento;

- d) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al 22 per cento della superficie del comprensorio aziendale in pianura o il possesso di una superficie a prato o prato pascolo non inferiore al 5 per cento in zona montana.
4. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano interruzioni del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 21, lettera e) della Legge 157/92.
 5. E' indispensabile che al momento in cui viene chiesta l'autorizzazione i proprietari o conduttori abbiano conferito terreni per una superficie agro-silvo-pastorale non inferiore a 75 ettari per le isole, a 150 ettari in pianura e a 600 ettari in zona montana (individuata ai sensi dell'art. 2, comma 5, L.R. 33/2002 e successive modifiche).
 6. Il consenso dei proprietari dei terreni che entrano a far parte dell'azienda deve vincolare il proprietario ed i suoi aventi causa per tutta la durata dell'autorizzazione.

ART. 11

(Inclusione coattiva di terreni nell'azienda faunistico-venatoria)

1. I terreni situati all'interno di un'azienda faunistico-venatoria possono essere inclusi coattivamente, nella misura massima del 10 per cento del comprensorio aziendale, con l'esclusione delle zone sulle quali è vietata la caccia;
2. I terreni rientranti nella planimetria delle costituenti aziende che si trovano nelle zone montane possono essere oggetto di inclusione coattiva pari al 20 per cento del comprensorio aziendale.
3. Sono fatti salvi dall'inclusione coattiva i terreni che rientrano nell'ipotesi dell'art. 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24.

ART. 12

(Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria individuale)

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, il legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria deve presentare domanda in bollo al competente Ufficio della Provincia.
2. In allegato alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti:
 - a) individuazione del legale rappresentante e indicazione dei poteri ad esso attribuiti;
 - b) elenco dei terreni, facenti parte dell'azienda, nel quale devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia dei terreni destinati a spazi naturali permanenti o prati / prati pascolo;
 - c) carta topografica in scala 1:25.000 con la delimitazione dei confini aziendali;
 - d) planimetria catastale indicante i confini dell'azienda, i numeri catastali dei terreni che la costituiscono e gli spazi naturali permanenti o parti / prati pascolo;

- e) programma pluriennale di miglioramento faunistico e gestione venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al successivo art.15, comma 2, lett.b).
- f) I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante.

ART. 13

(Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria associata)

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, il legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria deve presentare domanda in bollo al competente Ufficio della Provincia.
2. Assieme alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti:
 - a) atto costitutivo dell'azienda da parte dei proprietari o conduttori conferenti i terreni;
 - b) individuazione del legale rappresentante e indicazione dei poteri ad esso conferiti;
 - c) elenco dei terreni facenti parte dell'azienda nel quale devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia degli spazi naturali permanenti o prati / prati pascolo;
 - d) elenco dei terreni compresi nel perimetro dell'azienda faunistico-venatoria da includere coattivamente riportando i numeri catastali, la superficie e il nominativo dei proprietari o conduttori;
 - e) carta topografica in scala 1:25.000 con la delimitazione dei confini aziendali;
 - f) planimetria catastale indicante i confini dell'azienda, i numeri catastali dei terreni che la costituiscono, gli spazi naturali permanenti, i prati / prati pascolo e i fondi inclusi coattivamente;
 - g) programma pluriennale di miglioramento faunistico e gestione venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al successivo art.15, comma 2, lett.b).
 - h) I documenti di cui alle lettere c), d) e), f), e g) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante.

ART. 14

(Cambio di intestazione della titolarità)

1. La titolarità dell'azienda faunistico-venatoria è trasmissibile sia per atto tra vivi che per successione.
2. Entro sei mesi dal trasferimento per atto tra vivi entro un anno dalla morte del proprietario, i nuovi proprietari o gli eredi sono tenuti a comunicare il passaggio di proprietà all'Ufficio competente della Provincia.
3. Qualora il passaggio di proprietà riguardi solo una parte dei terreni costituiti in azienda faunistico-venatoria, in modo che i fondi alienati vengono ad appartenere a

più proprietari, l'azienda faunistico-venatoria deve essere trasformata da individuale a societaria.

4. Se la variazione della proprietà avviene a favore di più comproprietari l'azienda faunistico-venatoria può mantenere la caratteristica individuale se gli acquirenti si costituiscono in società.
5. La variazione del rappresentante legale dell'azienda deve essere comunicata entro un mese dall'incarico al competente Ufficio della Provincia allegando l'atto di conferimento.

ART. 15 (Rinnovo dell'autorizzazione)

1. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria deve essere presentata in bollo dal rappresentante legale al competente Ufficio della Provincia almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.
2. Alla domanda di rinnovo devono essere allegati seguenti documenti:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti che non sono variate le proprietà;
 - b) programma pluriennale di miglioramento faunistico e gestione venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale dell'azienda sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:
 - 1) scienze naturali;
 - 2) scienze agrarie;
 - 3) scienze forestali;
 - 4) scienze biologiche;
 - 5) scienze della produzione animale;
 - 6) scienze ambientali;
 - 7) medicina veterinaria;
 - 8) diploma di laurea equipollente a quelli sopra indicati, ai sensi della normativa vigente.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione è rilasciato su richiesta dei soggetti interessati, previo parere del Comitato faunistico regionale, sentito l'ISPRA. Qualora la richiesta di rinnovo sia stata respinta e l'azienda abbia proposto impugnazione avverso il provvedimento negativo, le tabelle perimetrali sono mantenute e la caccia è vietata a chiunque sino alla sentenza definitiva.

Art. 16 (Esercizio della caccia)

1. Hanno titolo ad esercitare l'esercizio venatorio in un'azienda faunistico-venatoria, il legale rappresentante dell'azienda stessa e ciascun proprietario o conduttore associato, purché muniti de tesserino venatorio regionale.

2. Il diritto di caccia nell'azienda faunistico-venatoria può essere esteso ai titolari di permesso annuale o giornaliero rilasciato dal legale rappresentante;
3. Il numero dei cacciatori di cui ai commi 1 e 2, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria, non deve essere superiore per unità di superficie alla densità media dei cacciatori assegnati alle riserve di caccia del distretto venatorio in cui ricade l'azienda e comunque non superiore all'entità numerica stabilita dal decreto di autorizzazione.
4. Il legale rappresentante dell'azienda ha l'obbligo di accertarsi che le persone ammesse siano munite dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti, che siano abilitate alla caccia di selezione o caccia agli ungulati con cani da seguita, ove previste, e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari.
5. I cacciatori che esercitano l'attività venatoria in un'azienda in qualità di legale rappresentante, associato, titolare di permesso annuale o giornaliero sono tenuti ad indicare sul tesserino venatorio regionale le giornate di caccia e, appena cacciati, le specie e i capi di selvaggina stanziale e migratoria abbattuti.
6. Nelle aziende faunistico-venatorie gli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria effettuati dagli invitati fanno carico al piano di abbattimento annuale dell'azienda medesima e devono essere riportati sul tesserino venatorio dell'invitante.
7. L'invitato deve compilare nel proprio tesserino regionale di caccia il "Calendario delle giornate", nonché annotare i capi di fauna abbattuta subito dopo l'abbattimento, annullando il relativo riquadro con una barra al momento della trascrizione dei medesimi nel tesserino di caccia dell'invitante. Qualora il legale rappresentante sia socio di una Riserva di caccia della Regione FVG o privo della licenza di caccia è ammessa deroga all'obbligo suddetto prevedendo unicamente l'annotazione dei capi di fauna abbattuti sul registro degli abbattimenti dell'Azienda faunistico-venatoria;
8. Fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, il numero di giornate settimanali di caccia esercitate in qualità di legale rappresentante, associato e titolare di permesso non può essere superiore a tre con l'integrazione, esclusivamente nel periodo che va dall'1 Ottobre al 30 Novembre, di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento; la caccia alla fauna stanziale è consentita al massimo per due giorni alla settimana.

ART. 17
(Obblighi)

1. Le aziende faunistico-venatorie devono trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, al competente Ufficio della Provincia
 - a) fotocopia, conforme all'originale, dell'elenco dei cacciatori proprietari o conduttori associati, dei cacciatori titolari di permesso annuale, dei cacciatori invitati e dei verbali di lancio di cui al successivo comma 2;
 - b) una relazione sugli utili di gestione faunistico-venatoria;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta di aver impegnato l'utile di bilancio dell'annata

venatoria precedente a quella di riferimento per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna, ovvero, che nell'annata venatoria precedente non vi è stato alcun utile.

2. Le aziende faunistico-venatorie provvedono inoltre a:
 - a) predisporre i censimenti annuali delle specie faunistiche, i piani di prelievo venatorio e redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico venatoria;
 - b) trasmettere gli atti di cui alla lettera a) del presente comma, al Distretto venatorio.
3. Per favorire i cicli naturali di riproduzione, le immissioni di fauna sono ammesse dal 1° febbraio al 31 agosto di ciascun anno e devono avvenire previo avviso di almeno quindici giorni agli agenti del Corpo di Polizia Provinciale o alle guardie del Corpo forestale regionale, che sottoscrivono, se intervenuti, apposito verbale di lancio da conservarsi a cura dell'azienda. La fauna immessa deve risultare garantita sotto il profilo sanitario.

ART. 18

(Decadenza, rinuncia e revoca dell'autorizzazione)

1. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di azienda faunistico venatoria deve essere presentata dal titolare al protocollo della Provincia, completa di tutti gli elementi necessari, almeno centottanta giorni prima della scadenza. In caso contrario, il dirigente del competente servizio notifica al titolare l'avvio del procedimento di decadenza invitandolo a depositare la documentazione necessaria al rinnovo entro la scadenza. Il relativo procedimento si concluderà quindi con provvedimento espresso di rinnovo o decadenza a seconda di quanto pervenuto, con effetto dalla data di scadenza dell'autorizzazione.
2. Il titolare può in qualunque momento rinunciare volontariamente all'autorizzazione. In tal caso il competente dirigente provvede a dichiararne il venir meno con effetto dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente della relativa comunicazione.
3. L'autorizzazione all'esercizio di azienda faunistico venatoria è revocata con espresso provvedimento del dirigente del competente servizio della Provincia:
 - a) per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del presente regolamento e di quelle del decreto di autorizzazione tra cui rientra la mancata comunicazione nei termini delle variazioni di cui ai commi 2 e 5 del precedente art.14;
 - b) per il venir meno di uno o più requisiti o presupposti sostanzialmente richiesti dalla legge e dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione;
 - c) per non aver versato la tassa di concessione regionale entro i termini stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento, salvo che il titolare non provveda a documentarne ai competenti uffici provinciali il successivo versamento, più euro 20,00.- a titolo di sanzione per il ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca;

- d) qualora mancando, essendo state rimosse o comunque non mantenute le tabelle perimetrali di cui al precedente art.3, non vengano prontamente ripristinate dal titolare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca;

TITOLO III **AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE**

ART. 19 **(Definizione)**

1. Per azienda agri-turistico-venatoria si intende il complesso dei beni organizzati da uno o più soggetti che conferiscono i terreni ai fini di impresa agricola o per integrare il reddito delle imprese agricole già esistenti attraverso l'organizzazione di attività attinenti la caccia.

ART. 20 **(Tipi di azienda e titolarità della autorizzazione)**

1. L'azienda agri-turistico-venatoria può essere:
 - e) individuale, quando è gestita da un unico conduttore dei terreni;
 - f) associata, quando è gestita da cooperative agricole o da soggetti che a qualsiasi titolo conducono terreni al fine dell'utilizzo a scopo venatorio.
2. Titolare dell'autorizzazione è l'azienda che deve indicare un proprio rappresentante.

ART. 21 **(Condizioni per l'istituzione di un'azienda agri-turistico-venatoria)**

1. I requisiti soggettivi per l'istituzione di un'azienda agri-turistico-venatoria sono:
 - a) la disponibilità dei fondi costituenti l'azienda per un periodo non inferiore all'autorizzazione richiesta;
 - b) l'iscrizione dell'azienda nell'Elenco provinciale degli operatori agrituristici, di cui alla legge regionale n. 25/1996 e nel Registro delle imprese;
 - c) l'iscrizione del rappresentante dell'azienda nell'Elenco dei dirigenti venatori di cui alla L.R. 6/2008 art. 22 comma 8.
2. I requisiti oggettivi per l'istituzione di un'azienda agri-turistico-venatoria individuale sono:
 - a) una superficie agro-silvo-pastorale non inferiore a 75 ettari per le isole, 150 ettari in pianura e 600 ettari in zona montana;

- b) una distanza non inferiore a tre chilometri dal perimetro dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali così come individuati dalla legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;
 - c) la continuità e la contiguità dei terreni;
 - d) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al 22 per cento della superficie del comprensorio aziendale in pianura o il possesso di prati / prati pascolo non inferiore al 5 per cento in zona montana.
3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano interruzioni del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette all'attività venatoria ai sensi dell'articolo 21, lettera e) della Legge 157/92.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 2 e il rinnovo della medesima sono rilasciati a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell'azienda.
5. Le aziende agri-turistico-venatorie sono istituite su terreni esclusi dalle oasi di protezione, dalle zone di ripopolamento e cattura, dalle foreste demaniali e da eventuali altre aree sulle quali è vietata la caccia.

ART. 22

(Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria)

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, il legale rappresentante dell'azienda agri-turistico-venatoria deve presentare domanda in bollo al competente Ufficio della Provincia.
2. In allegato alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti:
- a) individuazione del legale rappresentante e indicazione dei poteri ad esso attribuiti;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei singoli aderenti all'impresa relativa al conferimento pluriennale dei terreni all'azienda agri-turistico-venatoria;
 - c) elenco dei terreni, facenti parte dell'azienda, nel quale devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia dei terreni destinati a spazi naturali permanenti o prati / prati pascolo;
 - d) carta topografica in scala 1:25.000 con la delimitazione dei confini aziendali;
 - e) planimetria catastale indicante i confini dell'azienda, i numeri catastali dei terreni che la costituiscono e gli spazi naturali permanenti o prati / prati pascolo;
 - f) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e miglioramento ambientale dell'azienda sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'art.15, comma 2, lett.b);
3. I documenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante;

5. Le immissioni possono riguardare esclusivamente le specie Fagiano comune, Starna, Quaglia comune, Germano reale e Lepre comune. Potranno altresì riguardare anche altre specie di mammiferi appartenenti alle specie cacciabili esclusivamente in presenza di adeguate recinzioni che evitino la fuoriuscita di esemplari potenzialmente non idonei sul piano genetico e sanitario.

ART. 23

(Cambio di intestazione della titolarità)

1. La titolarità dell'azienda agri-turistico-venatoria è trasmissibile sia per atto tra vivi che per successione.
2. Entro sei mesi dal trasferimento per atto tra vivi entro un anno dalla morte di un proprietario o conduttore, i nuovi titolari o gli eredi sono tenuti a comunicare il passaggio di proprietà all'Ufficio competente della Provincia.
3. La variazione del rappresentante legale dell'azienda deve essere comunicata entro un mese dall'incarico al competente Ufficio della Provincia allegando l'atto di conferimento.

ART. 24

(Rinnovo dell'autorizzazione)

1. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria deve essere presentata in bollo dal legale rappresentante al competente Ufficio della Provincia almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.
2. In allegato alla domanda di rinnovo deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti che non è variata la disponibilità dei terreni facenti parte dell'azienda e che tale disponibilità non è inferiore al periodo di autorizzazione richiesta, nonché programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e miglioramento ambientale dell'azienda sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'art.15, comma 2, lett.b).
3. Il rinnovo dell'autorizzazione è rilasciato su richiesta dei soggetti interessati previo parere del Comitato faunistico regionale, sentito l'ISPRA. Qualora la richiesta di rinnovo sia stata respinta e l'azienda abbia proposto impugnazione avverso il provvedimento negativo, le tabelle perimetrali sono mantenute e la caccia è vietata a chiunque sino alla sentenza definitiva.

ART. 25

(Obblighi)

1. Il legale rappresentante dell'azienda ha l'obbligo di accertarsi che le persone ammesse siano munite del tesserino venatorio in corso di validità.

2. La fauna immessa deve risultare garantita sotto il profilo sanitario.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie devono provvedere alla recinzione del comprensorio con rete metallica di altezza non inferiore a metri 1,50, di cui 30 centimetri devono essere interrati al di sotto del livello di campagna, qualora effettuino l'immissione di fauna ungulata da allevamento appartenente alle specie cacciabili.

ART. 26

(Decadenza, rinuncia e revoca dell'autorizzazione)

1. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di azienda agri-turistico venatoria deve essere presentata dal titolare al protocollo della Provincia, completa di tutti gli elementi necessari, almeno centottanta giorni prima della scadenza. In caso contrario, il dirigente del competente servizio notifica al titolare l'avvio del procedimento di decadenza invitandolo a depositare la documentazione necessaria al rinnovo entro la scadenza. Il relativo procedimento si concluderà quindi con provvedimento espresso di rinnovo o decadenza a seconda di quanto pervenuto, con effetto dalla data di scadenza dell'autorizzazione.
2. Il titolare può in qualunque momento rinunciare volontariamente all'autorizzazione. In tal caso il competente dirigente provvede a dichiararne il venir meno con effetto dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente della relativa comunicazione.
3. L'autorizzazione all'esercizio di azienda agri-turistico venatoria è revocata con espresso provvedimento del dirigente del competente servizio della Provincia:
 - a. per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del presente regolamento e di quelle del decreto di autorizzazione tra cui rientra la mancata comunicazione nei termini delle variazioni di cui ai commi 2 e 3 del precedente art.23;
 - b. per il venir meno di uno o più requisiti o presupposti sostanzialmente richiesti dalla legge e dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione;
 - c. per non aver versato la tassa di concessione regionale entro i termini stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento, salvo che il titolare non provveda a documentarne ai competenti uffici provinciali il successivo versamento, più euro 20,00.- a titolo di sanzione per il ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
 - d. qualora mancando, essendo state rimosse o comunque non mantenute le tabelle perimetrali di cui al precedente art.3, non vengano prontamente ripristinate dal titolare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca;

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 27

(Norme transitorie)

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non completate entro 90 giorni da tale termine con la pertinente documentazione prevista dal regolamento medesimo, non sono prese in considerazione e sono archiviate.
2. Il termine di cui al successivo articolo 28 comma 3 viene prorogato al 90° giorno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento per le istanze presentate, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, prima di tale termine.

Art. 28
(Norme finali)

1. I legali rappresentanti delle aziende venatorie che non risultino iscritti all'Elenco di cui alla L.R. 6/2008 art. 22 comma 8 devono frequentare un apposito corso abilitativo, organizzato dalla Provincia sulle materie riguardanti la gestione faunistico-venatoria.
2. La mancata partecipazione al primo corso utile dalla nomina, comporta la revoca dell'autorizzazione.
3. Entro centottanta giorni dalla domanda di autorizzazione per l'istituzione o il rinnovo di azienda venatoria, il competente Ufficio della Provincia provvede ad emanare il provvedimento autorizzativo ovvero a respingere la richiesta.
4. Il termine di cui al comma 3 verrà interrotto fino ad avvenuta regolarizzazione, qualora le domande per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, nonché il rinnovo di tali autorizzazioni, risultino incomplete, errate, prive dei requisiti previsti, non complete dei documenti di cui al presente regolamento.